

La chiusura del cerchio: la Corte Costituzionale elimina ogni residua lesione del principio del contraddittorio dalla disciplina delle notificazioni.

Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 14 gennaio 2010, n. 3.

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale chiude il lungo percorso, iniziato con la pronuncia 23 settembre 1998, n. 346, volto a rendere conforme ai dettami della carta costituzionale la normativa civilistica in materia di notificazioni.

La pronuncia in esame, infatti, dichiarando incostituzionale l'art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, dà concreta attuazione al principio del contraddittorio.

Più specificatamente, l'art. 140 cpc dispone che nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 cpc, l'ufficiale giudiziario depositi la copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La norma, nella giurisprudenza di legittimità, pronunciata anche a Sezioni Unite (SS.UU. sent. n. 627/2008), era interpretata unanimemente nel senso che il perfezionamento della notificazione, per il destinatario, doveva ritenersi avvenuto al momento della spedizione della raccomandata informativa, in quanto, secondo l'orientamento in esame, *"l'avviso di ricevimento non è elemento costitutivo della notifica, bensì esclusivamente una prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell'instaurazione del contraddittorio"*, di conseguenza *"la sua mancata produzione si pone su un piano probatorio anziché su quello della validità, per cui non sussiste più la necessità di consolidamento dell'effetto perfezionativo verso il destinatario, che è già determinato dalla spedizione della raccomandata"*. Tale interpretazione, tuttavia, non può ritenersi conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111, Cost., non garantendo il diritto di difesa ed il contraddittorio fra le parti. Ma c'è di più. Come rilevano sia le ordinanze di rimessione sia la sentenza del Giudice delle leggi, una siffatta ermeneusi della normativa in esame si pone in insanabile contrasto con i principi di ragionevolezza (il cui addentellato costituzionale va rinvenuto, come è noto, nell'art. 3, Cost.), nonché con quello di risoluzione logica delle questioni giuridiche. In effetti occorre rilevare che è difficilmente comprensibile, come pure ha sottolineato autorevole dottrina, come sia logicamente ammissibile affermare che la notifica si sia perfezionata per il destinatario dell'atto in un momento antecedente (quello della spedizione da parte del mittente) a quello della astratta conoscibilità della stessa da parte del destinatario (che si ha solo nel momento della ricezione della raccomandata all'indirizzo dello stesso). Eliminando qualsiasi rilevanza alla seconda frazione del procedimento di notifica, è evidente che ogni criterio di logica giuridica viene violato, così come, soprattutto, viene violato il principio di equilibrio fra le parti coinvolte nel processo e, quindi, il loro diritto al pieno ed effettivo contraddittorio.

La conclusione non può che essere accolta, come pure non mancano di rilevare i Giudici della Consulta, anche facendo riferimento all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Essa, infatti, con un lento ma inesorabile percorso ermeneutico, ha eliminato la normativa che si poneva

in contrasto con i principi costituzionali con riferimento e alla posizione del mittente ed a quella del destinatario. In relazione al primo dei soggetti coinvolti nel procedimento di notificazione, occorre innanzitutto far menzione dell'importante pronuncia n. 477/2002, con la quale, specularmente all'ipotesi oggetto della pronuncia qui in commento, ha analizzato la normativa di cui al combinato disposto dell'art. 149 cpc e dell'art. 4, co. 3, legge n. 890/1982, in materia di notificazioni a mezzo posta, dichiarandone l'incostituzionalità nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Il principio del perfezionamento della notifica per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è stato poi riaffermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 gennaio 2004, n. 28.

Con riferimento alla posizione del destinatario, invece, la pronuncia di riferimento va rinvenuta nella già citata sentenza n. 346/1998. Sulla scia delle indicazioni fornite dai molteplici interventi dalla Consulta, il legislatore ha provveduto a modificare l'art. 8 della legge 890/1982, il quale, a partire dall'entrata in vigore del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, dispone che in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa si perfeziona, in caso di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento, per il destinatario, al momento della ricezione della raccomandata presso il proprio indirizzo. Ora, l'osservazione risulta particolarmente rilevante ai fini del presente commento, in quanto emerge chiaramente che la disciplina di cui all'art. 140 cpc si pone in contrasto con quella introdotta dal legislatore con il nuovo art. 8, l. cit., cosicché si profilano sul punto evidenti esigenze di evitare disparità di trattamento fra situazioni che possono dirsi assimilabili dal punto di vista giuridico. Non può, infatti, dirsi conforme al principio di uguaglianza una normativa che disciplini diversamente il momento perfezionativo della notifica per il destinatario a seconda che la comunicazione venga effettuata a mezzo posta ovvero mediante consegna al destinatario di copia conforme.

Ebbene alla luce di tali osservazioni, la Corte Costituzionale, con la pronuncia in commento, ha eliminato ogni profilo di disparità di trattamento e di violazione del principio del contraddittorio, rendendo uniforme la disciplina relativa al momento perfezionativo della notifica nei confronti del destinatario ed individuandolo, anche ove si prospetti l'ipotesi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia di cui all'art. 140 cpc, in quello del ricevimento della raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Settembre 2010- Dott.ssa Nadia Marina La Rana.